CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 21 marzo 1995 n. 3253.

Il limite di lavoro straordinario, in periodo elettorale, indicato dall'articolo 18 della legge 136/1976 deve essere interpretato anche come limite per le spese dei comuni rimborsabili dallo Stato per tale voce.

Omissis. 1. Con il primo il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 13 del 1976 in relazione all'art. 43 del Regolamento Generale per il personale del Comune di Milano: sostiene il ricorso che il Comune di Milano "non poteva che applicare il proprio regolamento, che, tra l'altro, aveva stabilito anche la retribuzione giornaliera spettante al personale", costituendo tale regolamento la "fonte regolatrice dei rapporti economici del personale in servizio".

Con il secondo motivo il Comune deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: omesso esame di documenti decisivi; inapplicabilità della normativa di cui all'art. 2 della L. giugno 1946 n. 19.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto di una nota del 1976 della Prefettura di Milano con la quale veniva segnalata la necessità di calcolare la tariffa oraria della retribuzione in base all'art. 2 del D.L.P. n. 19 del 1946 - norma estesa ai Comuni con D.Lgs. C.P.S. n. 531 del 1946 - non potendo considerarsi operante, in assenza di una nuova successiva disciplina legislativa, la diversa maggior misura prevista dall'accordo nazionale U.P.I. all'epoca in corso di recepimento da parte degli Enti Locali; si osserva nel ricorso che avrebbe dunque dovuto trovare applicazione il regolamento comunale essendo stato in esso recepito il contenuto dell'accordo nazionale di cui sopra.

I primi due motivi esaminati congiuntamente perché coinvolgono identiche questioni di diritto.

Essi debbono essere respinti in quanto, se è vero che a norma dell'art. 17 della legge n 136 del 1976 menzionata tutte le spese elettorali sono poste, per organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previste dalla legge 25 maggio 1970 n. 352, a carico dello Stato, è altresì vero che l'art. 18 della stessa legge testualmente prevede che "in occasione di consultazioni popolari il personale dei Comuni, delle prefetture, del Ministero degli interni, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto al servizio elettorale, può essere autorizzato dalla amministrazione anche in deroga alle vigenti disposizioni ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo intercorrente".

Dove è chiaro che tale norma costituisce un limite alle spese che possono essere effettuate dai Comuni e che sono rimborsabili dallo Stato.

Nè può trovare accoglimento la tesi del Comune secondo cui tale norma avrebbe riferimento ai rapporti interni tra lo stesso Comune ed il personale, posto che tale tesi non può essere accolta nella chiara ed indiscutibile dizione legislativa.

Di fronte a così inequivoca dizione legislativa appare inapplicabile, almeno nei rapporti fra Stato e Comune l'art. 43 del regolamento comunale, in quanto fonte secondaria di diritto. E del tutto irrilevanti sono pure comunicazioni di natura amministrativa che annunciassero possibili innovazioni, o eventuali accordi collettivi, che potrebbero incidere solo nei rapporti fra il comune ed i suoi dipendenti.

2. Con il terzo motivo il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 220 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n 383; violazione dell'art. 5 della Costituzione.

Secondo il ricorrente avrebbe dovuto trovare applicazione il regolamento comunale che "trovava la sua fonte espressa nell'art. 220 T.U.L.C.P.", ed essendo le norme del D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946 n. 531 che estendono il trattamento proprio dei dipendenti dello Stato ai dipendenti dei Comuni – "applicabili solo nel caso in cui i Comuni non abbiano una propria differente disciplina" (pag. 10 del ricorso). Sostiene il ricorrente che la diversa interpretazione resa dalla Corte di merito sarebbe in contrasto con l'art. 5 della Costituzione che riconosce la autonomia normativa degli enti locali.

Il richiamo all'art. 220 del T.U.L.C.P. R.D. 3 marzo 1934 n. 383, è però del tutto erroneo in quanto con il menzionato - D.L.C.P.S. 19 dicembre 1946, n. 531 il potere legislativo intese disciplinare compiutamente la materia del lavoro straordinario dettando una precisa normativa al riguardo.

Nè la disciplina così delineata è in contrasto con l'art. 5 della Costituzione dal momento che la controversia in esame riguarda l'onere dello Stato per le attività elettorali e quindi non tocca l'autonomia del comune; e che, in

materia di elezioni politiche, il comune opera come organo periferico della amministrazione statale e non esercita le proprie funzioni di ente autonomo territoriale.

Stante la complessità delle questioni, appare opportuno compensare le spese di questo grado del giudizio. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente grado di giudizio.